



01.01.2026

CONVENZIONI SVIZZERE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Stato al 1° gennaio 2026

I. Convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Confederazione

Stato / Territorio *)	Oggetto	Data della firma	Pubblicazione nella RS 0.672	Osservazioni
Albania	R & S	C 12.11.99 P 9. 9.15	.912.31	modifica della C 1999
Algeria	R & S	C 3. 6.06	.912.71	
Angola	R	C 30.11.23	.	non ancora in vigore
Antigua	R	N 20./26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
Arabia Saudita	A (R & S) R & S	C 20. 2.99 C 18. 2.18	.914.95 .914.91	in vigore dal 1.4.2021; applicabile dal 1.1.2022
Argentina	M & A (R)	N 13. 1.50	.915.45	sospeso e non applicabile fintanto che la C 2014 è in vigore
	R & S	C 20. 3.14	.915.41	in vigore dal 27.11.15
Armenia	R & S	C 12. 6.06 12.11.21	.915.61	modifica della C 2006; in vigore dal 2.5.23; applicabile dal 1.1.24
Australia	R	C 30. 7.13	.915.81	

*) Stati o Territori i cui nomi sono stampati con spazi tra le lettere = convenzione completa

Abbreviazioni

C = Convenzione o accordo; A = Imprese di navigazione aerea; AA = Accordo aggiuntivo; M = Imprese di navigazione marittima; N = Scambio di note o di lettere; P = Protocollo, protocollo di negoziazione o protocollo aggiuntivo; R = Imposte sul reddito; RU = Raccolta ufficiale; RS = Raccolta sistematica, 1948; S = Imposte sulla sostanza; Suc. = Imposte sulle successioni o sulle quote ereditarie.

S t a t o / T e r r i t o r i o	Oggetto	Data della firma	Pubblicazione nella R S 0.672	Osservazioni
A u s t r i a	R & S	C 30. 1.74 P 18. 1.94 P 20. 7.00 P 21. 3.06 P 3. 9.09 P 4. 6.12 Suc.	.916.31 .916.312 .916.32	modifica della C 1974 modifica della C 1974
A z e r b a i g i a n	R & S	C 23. 2.06	.916.41	
B a h r e i n	A (R & S)	C 9.11.04	.916.65	sospeso e non applicabile fin-tanto che la C 2019 è in vi-gore
	R & S	C 23.11.19		in vigore dal 27.7.21; applica-bile dal 1.1.22
B a n g l a d e s h	R	C 10.12.07	.916.71	
Barbados	R	N 20./26.8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
B e l g i o	R & S	C 28. 8.78	.917.21	
	R & S	AA 10. 4.14 AA 16.7.25		modifica della C 1978 non ancora in vigore
B e l i z e	R	N 20./26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
B i e l o r u s s i a	R & S	C 26. 4.99	.916.91	
B r a s i l e	M & A (R)	N 22. 6.56	.919.85	
	R	A 3. 5.18	.919.81	in vigore dal 16.3.2021; appli-cabile dal 1.1.2022
B u l g a r i a	R & S	C 19. 9.12	.921.41	
B u r u n d i	M & A (R & S)	N 29. 6.59	.982.15	vedi Repubblica del Congo
C a n a d a	R & S	C 5. 5.97 P 22.10.10	.923.21	modifica della C 1997
C e c h i a	R & S	C 4.12.95 P 11. 9.12	.974.31	modifica della C 1995
C i l e	R & S	C 2. 4.08	.924.51	
C i n a , R e p u b b l i c a p o-p o l a r e	A (R)	C 12.11.73	.924.91	art. 9 dell'accordo concer-nente i trasporti aerei civili (RU 1975, 567)
	R & S	C 25. 9.13	.924.91	
C i p r o	R & S	C 25.7.14 P 20. 7.20	.925.81	modifica cella C 2014; in vi-gore dal 3.11.21; applicabile dal 1.1.22
C o l o m b i a	R & S	C 26.10.07	.926.31	

S t a t o / T e r r i t o r i o	Oggetto	Data della firma	Pubblicazione nella R S 0.672	Osservazioni
Congo (Repubblica)	M & A (R & S)	N 29. 6.59	.917.25	si applica anche al Burundi e al Ruanda
C o r e a (S u d)	R	C 12. 2.80 P 28.12.10 P 17. 5.19	.928.11	modifica della C 1980 modifica della C 1980; in vigore dal 28.10.20
C o s t a d' A v o r i o	R	C 23.11.87	.928.91	
C r o a z i a	R & S	C 12. 3.99 P 18.07.25	.929.11	
D a n i m a r c a	R & S	C 23.11.73 P 11. 3.97 P 21. 8.09 Suc. C 23.11.73 R & S N 20. 3.78 Suc. N 20. 3.78	.931.41 .931.42 .931.411 .931.421	non ancora in vigore modifica della C 1973 modifica della C 1973 estensione delle C 1973 alle Isole Feroë
D o m i n i c a	R	N 20./26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
E c u a d o r	R & S	C 28.11.94 P 26. 7.17	.932.71	modifica della C 1994 (assistenza amministrativa); in vigore dal 17.4.2019; applicabile dal 1.1.2020
E g i t t o	R	C 20. 5.87	.932.15	
E m i r a t i A r a b i U n i t i	A (R & S) R	C 8. 1.92 C 6. 10.11 P 5. 11.22	.932.51	modifica della C 2011, in vigore dal 5.5.25
E s t o n i a	R & S	C 11. 6.02 P 25. 8.14	.933.41	modifica della C 2002
E t i o p i a	R	C 29. 7.21	.934.11	in vigore dal 10.08.23
F i l i p p i n e	R	C 24. 6.98	.964.51	
F i n l a n d i a	R & S	C 16.12.91 P 19. 4.06 P 22.09.09 P 18. 9.12 Suc. C 27.12.56	.934.51 .934.52	modifica della C 1991 modifica della C 1991 modifica della C 1991
F r a n c i a	R & S	C 9. 9.66 AA 3.12.69 AA 22. 7.97 AA 27. 8.09 AA 25. 6.14	.934.91	modifica della C 1966 modifica della C 1966 modifica della C 1966; applicabile per l'assistenza amministrativa dal 1.1.10 modifica dell'AA (assistenza amministrativa) in vigore dal 30.3.16

Stato / Territorio	Oggetto	Data della firma	Pubblicazione nella RS 0.672	Osservazioni
F r a n c i a				
Cantoni BE, BL, BS, SO, VD VS, NE e JU		C 11. 4.83		frontalieri
Cantone GE		C 29. 1.73 A 23.3.2017		frontalieri EuroAirport di Basilea-Mulhouse; entrato vigore al 28.12.2017; applicabile dal 1.1.2018
G a m b i a	R	N 20./26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
G e o r g i a	R & S	C 15. 6.10	.936.01	
G e r m a n i a R e p u b b l i c a f e d e r a l e	R & S	C 11. 8.71 P 17.10.89 P 21.12.92 P 12. 3.02 P 27.10.10 P 21.8.2023	.913.62	modifica della C 1971 modifica della C 1971 modifica della C 1971 modifica della C 1971 modifica della C 1971, in vigore dal 27.11.2025
Cantoni AG e ZH	Suc.	C 30.11.78 C 1929 & 1931	.913.61	impianti idroelettrici sul Reno
G h a n a	R, S & utili di capitolale-	C 23. 7.08 P 22. 5.14	.936.31	modifica della C 2008 (assistenza amministrativa); in vigore dal 29.10.2018; applicabile dal 1.1.2019
G i a m a i c a	R	C 6.12.94	.945.81	
G i a p p o n e	R	C 19. 1.71 P 21. 5.10 P 16. 7.21	.946.31	modifica della C 1971 modifica della C 1971; in vigore dal 30.11.22
G i o r d a n i a	R	C 13.12.2023		in vigore dal 4.12.2025
G r a n B r e t a g n a				vedi Regno Unito
G r e c i a	R	C 16. 6.83 P 4.11.10 P 2. 8.12	.937.21	modifica della C 1983 modifica della C 1983
G r e n a d a	R	N 20. /26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
H o n g K o n g	R	C 4.10.11	.941.61	
I n d i a	R	C 2.11.94 P 16. 2.00 P 30. 8.10	.942.31	modifica della C 1994 modifica della C 1994
I n d o n e s i a	R	C 29. 8.88	.942.71	

	P	8. 2.07		modifica della C 1988
--	---	---------	--	-----------------------

Stato / Territorio	Oggetto	Data della firma	Pubblicazione nella RS 0.672	Osservazioni
Iran	R & S	C 27.10.02 P 12. 6.19	.943.61	modifica della C 2002; in vigore dal 20.2.23; applicabile dal 1.1.24
Irlanda	R & S	C 8.11.66 P 24.10.80 P 26. 1.12 P 13. 6.19	.944.11 .944.111	modifica della C 1966 modifica della C 1966 modifica della C 1966; in vigore dal 21.10.20
Islanda		C 10. 7.14	.944.51	
Isole Feroë	R, S & Suc. R & S	N 20. 3.78 N 22. 9.09	.931.411 .931.412	vedi Danimarca vedi Danimarca
Isole Vergini	R	N 20. /26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
Israele	A (R & S) R & S	N 8.9./9.10.51 C 2. 7.03	.944.91	non pubblicato
Italia	R & S	C 9. 3.76 P 28. 4.78 P 23. 2.15 P 23.12.20	.945.41 .945.411	modifica della C 1976 modifica della C 1976 modifica della C 1976; in vigore dal 17.7.2023, applicabile dal 1.1.2024
	R R	C 23.12.20		sostituisce C 1974; in vigore dal 17.7.2023, applicabile dal 1.1.2024
Kazakistan	R & S	C 21.10.99 P 3. 9. 10	.947.01	modifica della C 1999
Kenya	A (R)	N 26.2./30.10.73	.947.25	
Kirghizistan	R & S	C 26.1.01	.947.41	senza art. 26 OECD
Kosovo	R	C 26. 5.17	.947.51	in vigore dal 10.10.18; applicabile dal 1.1.19
Kuwait	R & S	C 16. 2.99 P 6. 11.19	.947.61	modifica della C 1999; in vigore dal 14.10.24, applicabile dal 1.1.25
Lettonia	R & S	C 31.1. 02	.948.71	

		P 12.11.16		modifica della C 2002; in vigore dal 3.9.18; applicabile dal 1.1.19
Libano	M & A (R)	N 26.6./11. 9.57	.948.95	

S t a t o / T e r r i t o r i o	Oggetto	Data della firma	Pubblicazione nella RS 0.672	Osservazioni
Liechtenstein	R & S	C 10. 7.15 P 14. 7.20	.951.43	modifica della C 2015; in vigore dal 1.12.21; applicabile dal 1.1.22
Lituania	R & S	C 27. 5.02	.951.61	
Lussemburgo	R & S	C 21. 1.93 AA 25. 8.09 AA 11. 7.12	.951.81	modifica della C 1993 modifica della C 1993
Macedonia del Nord	R & S	C 14. 4.00 P 19. 5.21	.952.01	modifica della C 2000; non ancora in vigore
Malawi	R	N 7.4./3.5.65	.953.21	vedi Regno Unito (a)
Malaysia	R	C 30.12.74	.952.71	
Malta	R	C 25. 2.11 P 14. 7.20	.954.51	modifica della C 2011; in vigore dal 3.11.21; applicabile dal 1.1.22
Marocco	R	C 31. 3.93	.954.91	
Messico	R	C 3. 8.93 P 18.9.09	.956.31	modifica della C 1993
Moldavia	R & S	C 13. 1.99	.956.51	
Mongolia	R & S	C 20. 9.99	.957.21	
Montenegro	R & S	C 13. 4.05	.957.31	convenzione identica a quella con la Serbia, fino al 24.07.2025 (968.21), versione del 13.04.05
Montserrat	R	N 20./26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
Norvegia	R & S	C 7. 9.87 P 12. 4.05 P 31. 8.09 P 4. 9.15 P 20. 6.19	.959.81 .959.811	modifica della C 1987 modifica della C 1987 modifica della C 1987 modifica della C 1987; in vigore dal 26.10.20
Nuova Zelanda	R	C 6. 6.80	.961.41	

		P	8. 8.19		
Oman	A (R & S)	C	3. 11.07	.961.65	
	R & S	C	22. 5.15	.961.61	

Stato / Territorio	Oggetto	Data della firma	Pubblicazione nella RS 0.672	Osservazioni
P a e s i B a s s i	R	C 26.2.10 P 12. 6.19	.963.61	modifica della C 2010; in vigore dal 30.11.20
	Suc.	C 12.11.51	.963.62	
P a k i s t a n	R	C 21. 3.17	.962.31	in vigore dal 29.11.18; applicabile dal 1.1.19
P e r u	R & S	C 21. 9.12	.964.11	
P o l o n i a	M & A (R & S) R & S	N 13. 6.61 C 2. 9.91 P 20.4.10	.964.95 .964.91	modifica della C 1991
P o r t o g a l l o	R & S	C 26. 9.74 P 25. 6.12	.965.41	modifica della C 1974
Q a t a r	R	C 24. 9.09	.965.61	
R e g n o U n i t o	R	C 8.12.77 P 5. 3.81 P 17.12.93 P 26. 6.07 P 7. 9.09 P 30.11.17	.936.712	modifica della C 1977 modifica della C 1977 modifica della C 1977 modifica della C 1977 modifica della C 1977 in vigore dal 19.7.19; applicabile dal 1.1.20
	Suc.	C 17.12.93	.936.73	
	R	C 30. 9.54	.936.711	Sostituita dalla C 1977; si applica ancora ad alcuni Territori *) e ad alcune questioni fiscali
Cantone VD	Suc.	C 27. 8.1872		abrogata; si applica ancora ad alcuni casi particolari;
(a)	R	N 30. 5.61 N 7.4./3. 5.65 N 14.10.65	.953.21	estensione della C 1954 al Malawi e allo Zambia
(b)	R	N 20./26. 8.63	.936.711	estensione della C 1954 a diversi Territori (RU 1964, 698) elenco di questi Territori *)
R o m a n i a	R & S	C 25.10.93 P 28. 2.11	.966.31	modifica della C 1993
R u a n d a	M & A (R & S)	N 29. 6.59	.982.15	vedi Repubblica del Congo

Russia	M & A (R & S) R & V	N C P	18. 1.68 15.11.95 24. 9.11	.977.25 .966.51	modifica della C 1995
---------------	------------------------	-------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------

Stato / Territorio	Oggetto	Data della firma	Pubblicazione nella RS 0.672	Osservazioni
San Kitts & Nevis	R	N 20./26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
Santa Lucia	R	N 20./26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
San Vincenzo & Grenadine	R	N 20./26. 8.63	.936.711	vedi Regno Unito (b)
Serbia	R & S	C 13. 4.05 P 19. 9.23	.968.21	modifica della C 2005; in vigore dal 27.05.25, applicabile dal 01.01.2026
Singapore	R	C 24. 2.11	.968.91	
Slovacchia	R & S	C 14. 2.97 P 8. 2.11	.969.01	modifica della C 1997
Slovenia	R & S	C 12.6.96 P 7. 9.12 P 30. 5.23	.969.11	modifica della C 1996 modifica della C 1996; in vigore dal 16.10.2024, applicabile dal 1.1.2025
Spagna	R & S	C 26. 4.66 P 29. 6.06 P 27. 7.11	.933.21	modifica della C 1966 modifica della C 1966
Sri Lanka	R & S	C 11. 1.83	.971.21	
Stati Uniti d'America	R	C 2.10.96 P 23. 9.09	.933.61 .933.611	modifica della C 1996; in vigore dal 20.9.19
	Suc.	C 9. 7.51	.933.62	
Sudafrica	R	C 8. 5.07	.911.82	
Svezia	R & S	C 7. 5.65 P 10. 3.92 P 28. 2.11 P 19. 6. 19	.971.41	modifica della C 1965 modifica della C 1965 modifica della C 1965 modifica della C 1965; in vigore dal 6.12.20
	Suc.	C 7. 2.79	.971.42	
Tagikistan	R & S	C 23. 6.10 P 4.7.22	.972.91	modifica della C 2010; in vigore dal 2.11.23; applicabile dal 2.11.23/1.1.24

Taiwan (Taipei cinese)	R	C	8.10.07		Convenzione privata per evitare le doppie imposizione (AS 2011, 9351)
Thailandia	R	C	12. 2.96	.974.51	
Togo	A	C	3.12.80		(RS 0.748.197.49)
Trinidad e Tobago	R	C	1. 2.73	.975.41	
Tunisia	R	C	10. 2.94	.975.81	
Stato / Territorio	Oggetto	Data della firma		Pubblicazione nella RS 0.672	Osservazioni
Turchia	A (R) R	N C	29. 6.90 18. 6.10	.976.35 .976.31	
Turkmenistan	R & S	C	8.10.12	.976.01	
Ucraina	R & S	C P	30.10.00 24. 1.19	.976.71	modifica della C 2000; in vigore dal 16.10.20
Ungheria	R & S	A P	12. 9.13 12.7.24	941.81	Modifica dell'A 2013, in vigore dal 16.11.2025; applicabile dal 1.1.2026
Uruguay	R & F	C	18.10.10	.977.61	
USA					vedi Stati Uniti d'America
Uzbekistan	R & S	C P	3. 4.02 1. 7.14	.962.11	modifica della C del 2002 (assistenza amministrativa);
Venezuela	M & A (R) R & S	C C	7.11.85 20.12.96	.978.55 .978.51	
Vietnam	R & S	C	6. 5.96	.978.91	
Zaïre vedi Congo (Repubblica)					
Zambia	R	N N C	30. 5.61 14.10.65 29. 8.17	.982.31 .982.31	vedi Regno Unito (a) in vigore dal 7.6.19; applicabile dal 1.1.2020

*) Antigua, Barbados, Belize, Dominica, Gambia, Grenada, Isole Vergini, Malawi, Montserrat, San Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine

Dei negoziati sono in corso o si sono svolti con i seguenti Stati/territorie:

Angola (convenzione parafata), Belgio (protocollo parafato), Bosnia e Erzegovina, Camerun, Canada, Costa Rica, Croazia (protocollo parafato), Emirati Arabi Uniti (protocollo parafato), Estonia, Finlandia, Iraq (convenzione parafata), Israele (protocollo parafato), Kazakistan, Kenya, Lettonia, Libia, Nigeria, Polonia, Qatar, Ruanda, Senegal, Singapore, Siria, Slovacchia, Stati Uniti d'America, Sudafrica (protocollo di revisione parafato), Zimbabwe.

II. Accordi concernenti l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea

Arabia Saudita *	20.2.1999
Congo Repubblica democratica ¹⁾	29. 6.1959
Emirati Arabi Uniti *	8. 1.1992
Ex Unione sovietica ²⁾	18. 1.1968
Kenya *	26.2./30.10.1973
Libano	26.6./11.9.1957
Oman	3. 11.2007
Togo *	3.12.1980

* Si applica unicamente alle imprese di navigazione aerea.

1) Applicabile anche al Burundi e al Ruanda.

2) L'applicabilità alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) deve essere accertata per ogni singolo caso.

III. Accordi concernenti l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea sospesi fintanto che le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono in vigore

Algeria *	17. 3.1972
Argentina	13. 1.1950
Bahrein	9.11.2004
Brasile	22. 6.1956
Turchia *	29. 6.1990
Uruguay	30.12.1965

* Si applica unicamente alle imprese di navigazione aerea.

IV. Accordi concernenti l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea relativi a Paesi con cui è stata conclusa una convenzione per evitare le doppie imposizioni contenente una disposizione sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea

Cina *	1. 3.2011
Jugoslavia ¹⁾	4.11./19.12.1964
Polonia	13. 6.1961
Venezuela *	7.11.1985

* Si applica unicamente alle imprese di navigazione aerea.

1) Applicabile anche alla Croazia.

V. Altri accordi

Francia

Protocollo dei negoziati del 10.2.1955 concernente l'imposta francese sulla cifra d'affari (ora imposta sul valore aggiunto) sui diritti di licenza.

Accordo del Cantone di Ginevra (29.1.1973) concernente la perequazione finanziaria a favore dei Comuni limitrofi francesi.

Dichiarazione di reciprocità del Cantone di Soletta concernente le imposte sulle successioni.

Accordo di 23 Cantoni e Semicantoni concernente il trattamento fiscale delle liberalità fatte a scopi di pubblica utilità (30.10.1979).

Accordo dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura concernente l'imposizione dei lavoratori frontalieri (11.4.1983/5.9.1985).

Accordo del 23 marzo 2017 tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica Francese concernente la fiscalità applicabile nell'area dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse.

Germania

Accordi dei Cantoni di Argovia (29.7./7.8.1929) e di Zurigo (15.5./11.7.1931) concernenti l'imposizione degli impianti idroelettrici sul Reno.

Dichiarazioni di reciprocità dei Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Città, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, San Gallo, Soletta, Turgovia, Uri, Vaud e Zugo concernenti le imposte sulle successioni.

Israele

Dichiarazione di reciprocità del Cantone di Basilea Città concernente le imposte sulle successioni.

Italia

Accordo (31.7.1935) concernente l'esonero fiscale delle scuole.

Accordo (23.12.2020) tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri

Liechtenstein

Dichiarazioni di reciprocità dei Cantoni di Friburgo, dei Grigioni, di San Gallo e Sciaffusa concernenti le imposte sulle successioni.

Stati Uniti d'America

Dichiarazioni di reciprocità dei Cantoni di Basilea Città e Zurigo concernenti le imposte sulle successioni.

VI. LIMITAZIONI RISULTANTI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DELLE IMPOSTE ESTERE

Panoramica delle aliquote d'imposta ammesse in percento Aa) Stato al 1° gennaio 2025

Stato della fonte/ Terri- torio della fonte	Dividendi			Interessi	Diritti di licenza	Pensioni e rendite private	Remunera- zioni per prestazioni di servizi	Sgravio in Svizzera				
	regola	filiale			casi spe- ciali							
			partecipa- zione %									
Albania	15	5	25		5 Ac)	5	0	0	Ad)			
Algeria	15	5	20		10 Ac)	10	0	0 Bs)	Ad)			
Arabia Saudita	15	5	10	Bt)	5 Bv)	7 Bh)	Cj)	0	Ad)			
Argentina Br)	15	10	25		12 Ac)	3/5/10/15	0	10 Aj) Bs)	Ad)			
Armenia	15	5	10	Bo)	10 Ac)	5	0	0	Ad)			
Australia	15	5/0	10/80	Ae) Cf)	10 Cf) Cl)	5	0 Cb)		Ad)			
				Cr) Cw)	Cw)							
Austria	15	0	20		0	0	0	0	Ad)			
Azerbaigian	15	5	20	Bx)	10 Ac)	10/5	0	0 Bs)	Ad)			
Bahrein	15	5	10		0	0	0	0	Ad)			
Bangladesh	15	10	20		10 Ac)	10	0	0	Ad)			
Belgio	15	0	10	Cf)	10 Bv)	0	Cj)	0	Ad)			
Bielorussia	15	5	25		8 Ac) Ag)	10/5/3 Bz)	0	0	Ad)			
Brasile	15	10	10	Ae) Ca)	15/10 Bv)	15/10	Cj)	10	Ad)			
				Cf)								
Bulgaria	10	0	10 Ai)	Ca) Cf)	5 Ah) Bv)	0	0 Bb)	0	Ad)			
				Co)								
Canada	15	5	10 Bu)	Cf)	10 Ac)	10 Bv)	15 Ao)	0	Ad)			
Cechia	15	0	10 Ai)	Ca) Cf)	0	5	0	0	Ad)			
Cile	15	15			10/5/4 Cy)	10/2 Cy)	15	0 Bs)	Ad) Cp)			
Cina	10	5	25	Al)	10 Al)	9	0	0	Ad)			
Cipro	15	0	10 Ai)	Ae) Au)	0	0	0 Cg)	0	Ad)			
				Cf								
Colombia	15	0	20		10 Ah)	10	0	10	Ad) Ar)			
Corea (Sud)	15	5	10		10 Ac)	5	0	0	Ad) Ar)			
Costa d'Avorio	15	15		Ay)	15 Ac)	10	0	0	Ad) Az)			
Croazia	15	5	25		5 Ac)	0	0	0	Ad)			
Danimarca	15	0	10	Cf)	0	0	Cj)	0	Ad)			
Ecuador	15	15			10 Ac)	10	0	0	Ad)			
Egitto	15	5	25		15 Ac)	12,5	0	0	Ad) Ar) Az)			
Etiopia	15	5	25	Da)	5	5	Ci)	Db)	Ad)			
Emirati Arabi Uniti	15	5	10	Au) Cf)	0	0	Cj)	0	Ad)			
Estonia	10	0	10 Ai)	Ca) Cf)	0	0	0	0	Ad)			
Filippine	15	10	10		10	15	0	0	Ad) By)			
Finlandia	10	0	10		0	0	0	0	Ad)			

Francia	15	0	10		0	5	0 Cg)	0	Ad)
---------	----	---	----	--	---	---	-------	---	-----

Stato della fonte/ Terri- torio della fonte	Dividendi			casi spe- ciali	Interessi	Diritti di licenza	Pensioni e rendite private	Remunera- zioni per prestazioni di servizi	Sgravio in Svizzera						
	regola	filiale													
			partecipa- zione %												
Georgia	10	0	10		0	0	0	0	Ad)						
Germania	15	0	10 Ac) Cv)	Af)	0	0	0	0	Ad)						
Ghana	15	5	10		10 Ah)	8	0	8	Ad)						
Giamaica	15	10	10		10 Ag)	10 Be)	0	5 Cz)	Ad)						
Giappone	10	0	10	Cf)	0/10 Bp)	0	0	0	Ad)						
Giordania	15	5	15	Ca) Cf)	5 Ac)	5	Cj)	0	Ad)						
Gran Bretagna v. Re- gno Unito															
Grecia	15	5	25	Cf)	7	5	0	0	Ad)						
Hong Kong	10	0	10	Ae)	0	3	Cj)	0	Ad)						
India	10	10			10 Bc)	10 Bd)	0	10	Ad)						
Indonesia	15	10	25		10	10 Ax)	0	5	Ad)						
Iran	15	5	15		10 Ac)	5	0	0	Ad)						
Irlanda	15	0	10	Ae) Cf)	0	0	0	0	Ad)						
Islanda	15	0	10 Ai)	Ca) Cf)	0	0/5	Cj)	0	Ad)						
Israele	15	5	10	Bq)	10 Ac) Ag)	5	0	0	Ad)						
Italia	15	15			12,5	5	0	0	Ad)						
Kazakistan	15	5	10	Cf)	10 Ac)	10	10	0 Bs)	Ad)						
Kirghizistan	15	5	25		5	5	0	0	Ad)						
Kosovo	15	5	25	Cf) Bv)	5 Bv)	0	0	0	Ad)						
Kuwait	15	0	10	Ae)	10 Ae)	0	0	0	Ad)						
Lettonia	15	0	10	Cf) Bv)	10 Bv) Cc)	5 Bv)	0	0	Ad)						
Liechtenstein Bg)	15	0-	0	Bn)	0	0	0	0	Ad)						
Lituania	15	5	20		10 Bv) Cc)	10 Bh)	0	0	Ad)						
Lussemburgo	15	0 Ba)	10	Cf)	10 Aw)	0	0	0	Ad)						
Macedonia del Nord	15	5	25		10 Ah)	0	0	0	Ad)						
Malaysia	15	5	25	Ap)	10 Aq)	10 Aq)	0	0	Ad) Ap) Ar)						
Malta	0	0	25	Ae) Ci)	10 Ah)	0	0	0	Ad)						
Marocco	15	7	25		10	10	0	0	Ad)						
Messico	15	0	10	Cf)	10/5 At)	10	0	0	Ad)						
Moldavia	15	5	25		10 Ac)	0	0	0	Ad)						
Mongolia	15	5	25		10 Ac)	0	0	0	Ad)						
Montenegro	15	5	20		10	0	0	0	Ad)						
Norvegia Cl)	15	0	10		0	0	15	0	Ad)						
Nuova Zelanda	15	15			10	10	0	0	Ad)						
Oman Bg)	15	5	10		5	8	0	0	Ad)						

Paesi Bassi	15	0	10	As) Cf)	0	0	0 Cg)	0	Ad)
Pakistan	20	10	20		10	10	0	7 Bs)	Ad
Peru	15	10	10		15 Ah)	15 Cs)	0	10 Aj) Bs)	Ad)

Stato della fonte/ Teritorio della fonte	Dividendi			casi speciali	Interessi	Diritti di licenza	Pensioni e rendite private	Remunerazioni per prestazioni di servizi	Sgravio in Svizzera						
	regola	filiale													
			partecipazione %												
Polonia	15	0	10 Cn)	Cf)	5 Co)	5 Co)	0	0	Ad)						
Portogallo	15	0	25 Cn)	Ak) Cm)	10	5	0	0	Ad) Bv)						
Qatar	15	5/10 Ck)	10	Au) Cf)	0	0	Cj)	0	Ad)						
Regno Unito	15	0	10	Ae)	0	0	0 Ch)	0	Ad)						
Romania	10	0	25	Cf) Cw)	10 By) Co)	0	0	0	Ad)						
Russia	15	5	20	Bf) Cf)	0	0	0	0	Ad)						
Serbia	15	5	20		10	0	0	0	Ad)						
Singapore	15	5	10	Ae)	5 Ct)	5 Ct)	0	0	Ad)						
Slovacchia	15	0	10	Cf) Cw)	5 Ac) By)	5 Co)	0	0	Ad)						
					Co)										
Slovenia	15	0	25	Cf)	5 Bv) Co)	5 Co)	0	0	Ad)						
Spagna	15	0	10 Ai)	Cf)	0	5	0	0	Ad)						
Sri Lanka	15	10	25		10/5 An)	10 Ax)	0	5 Cz)	Ad)						
Sudafrica	15	5	20		5	0	Cj)	0	Ad)						
Svezia	15	0	10	Cf)	0 Aw)	0	Cj)	0	Ad)						
Tagikistan	15	5	20		10 Ah)	5	0	0	Ad)						
Tailandia	15	10	10		15/10 Ac)	10/5 Bm)	0	0	Ad) Ar)						
					Bl)										
Taiwan (Taipei cinese)	15	10	20		10 Ac)	10	Cj	0	Ad)						
Trinidad e Tobago	20	10	10		10	10 Ax)	0	5	Ad) Ar)						
Tunisia	10	10			10	10	0	0	Ad)						
Turchia	15	5	20	Cd)	15/10/5 Ce)	10 Ce)	0	0 Bs)	Ad) Ce) Cx)						
					Cx)										
Turkmenistan	15	5	25		10	10	0	0	Ad)						
Ucraina	15	5	10		5 Ac)	5	0	0	Ad)						
Ungheria	15 Av)	0	10	Ca) Cf)	0 Bw)	0	Ci)	0	Ad)						
Uruguay	15	5	25		10 Cu)	0	0	0	Ad)						
USA	15	5	10	Bi) Cf)	0 Bj)	0	0 Bk)	0	Ad)						
Uzbekistan	15	5	20		10 Ac)	5	0	0	Ad)						
Venezuela	10	0	25		5	5	0	0	Ad)						
Vietnam	15	10/7	25/50		10 Ac)	10	0	0	Ad) Ar)						
Zambia	15	5	10	Bn)	10 Bn)	5	Cj)	0	Ad)						

Note

- Aa Di regola, le limitazioni si applicano nello stesso modo anche all'imposta preventiva svizzera.
- Ab Non ancora in vigore.
- Ac In determinati casi gli interessi sono esentati dall'imposta nello Stato della fonte.
- Ad La Svizzera accorda il computo di imposte alla fonte estere per l'imposta riscossa nello Stato della fonte.
- Ae Brasile, Cipro, Hong Kong, l'Irlanda, il Kuwait, Malta, il Regno Unito e il Singapore non riscuotono alcuna imposta alla fonte e. L'Australia non riscuote alcuna imposta alla fonte se gli utili della società australiana sono stati tassati integralmente.
- Af Il 5 % per i dividendi versati da impianti idroelettrici di confine e il 30 % (al momento effettivamente il 20 % rispettivamente il 25 % più il contributo di solidarietà) per i redditi provenienti da obbligazioni con partecipazione agli utili, da partecipazioni occulte e da prestiti parziali. Il 20 % rispettivamente il 25 % più il contributo di solidarietà per i redditi provenienti da diritti di godimento versati dopo il 31.12.1989, il 15 % per i redditi provenienti da diritti di godimento costituiti prima del 19.5.1989 e versati prima del 31.12.1992 (cfr. Cb).
- Ag Interessi sui prestiti bancari: 5 %.
- Ah Lo 0 % per gli interessi sulle forniture a credito di equipaggiamento e le vendite a credito di merci nonché per gli interessi sui prestiti bancari.
- Ai A condizione che la partecipazione sia stata detenuta per almeno 12 mesi prima della scadenza dei dividendi.
- Aj 10 % al massimo per le rimunerazioni per dei servizi d'assistenza tecnica (e per quanto attiene al Peru per i servizi digitali) resi nell'altro Stato contraente.
- Ak Un'aliquota del 5% si applica per delle partecipazioni superiori al 25% che son detenute da meno di 2 anni (cfr. art. 10 par. 2 a)).
- Al 0 % per i dividendi versati agli Stati contraenti e le banche nazionali. Il tasso 0% si applica anche ai redditi percepiti da istituti interamente controllati dallo Stato. Questo principio vale in modo generale per gli interessi. Per quanto riguarda i dividendi, si applica unicamente agli istituti concordati tra gli Stati contraenti; attualmente, vale solo unicamente per i due istituti cinesi seguenti: il "China Investment Corporation (CIC)" e il " National Council for Social Security Fund ".
- An Interessi sui prestiti bancari: 5 %.
- Ao Il Canada può riscuotere un'imposta alla fonte pari al 15 %. Sgravi in Svizzera mediante la deduzione di un terzo dell'importo netto.
- Ap Malaysia e Singapore non riscuotono alcuna imposta alla fonte. La Svizzera accorda un computo del 10 % del dividendo netto.
- Aq Gli interessi sui prestiti approvati nonché i diritti di licenza sono esenti dall'imposta malese rispettivamente singaporiana .
- Ar Computo pari al 10 % degli interessi (Egitto, Cina, Corea del Sud, Malaysia e Singapore: anche diritti di licenza; Trinidad e Tobago: anche dividendi versati a persone fisiche; Colombia, Thailandia e Vietnam: anche per dividendi, sempre che questi non siano esentati a causa del privilegio accordato alle holding), anche se l'imposta è inferiore o decade (a determinate condizioni).
- As L'esenzione è accordata unicamente a condizione che il rapporto tra le due società non sia stato stabilito o non sia mantenuto principalmente per fruire di questo ulteriore vantaggio.

- At Il 5 % per i pagamenti di interessi a banche, istituti di assicurazione e commercianti di titoli nonché per interessi pagati su obbligazioni e titoli negoziati regolarmente sul mercato autorizzato.
- Au 0 % sui dividendi versati a istituzioni statali.
- Av L'Ungheria non riscuote alcuna imposta alla fonte sui dividendi che sono reinvestiti in Ungheria e sui dividendi versati a persone giuridiche estere.
- Aw Il Lussemburgo e la Svezia non riscuotono alcuna imposta alla fonte sugli interessi.
- Ax Compenso per prestazioni di servizi: 5 %.
- Ay L'imposta alla fonte ammonta al 18 % se gli utili della società in Costa d'Avorio sono esentati dall'imposta; non avviene alcun computo di imposte alla fonte estera in Svizzera.
- Az Computo pari al 10 % degli interessi (Costa d'Avorio) e dei diritti di licenza (Egitto).
- Ba Il 5 % se la partecipazione di almeno il 25 % non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di almeno 2 anni.
- Bb Diritto d'imposizione nello Stato della fonte, a meno che lo Stato di residenza non imponga.
- Bc Esenzione dall'imposta nello Stato della fonte per interessi su prestiti autorizzati, garantiti o assicurati da un ente pubblico di uno Stato contraente, nonché per prestiti approvati da autorità indiane e per averi detenuti da compagnie aeree attive nel traffico internazionale.
- Bd Si applica anche alle prestazioni di servizi tecniche.
- Be Compenso per prestazioni di servizi: 5 %; canoni per leasing: 6 %.
- Bf Partecipazione del 20 % e investimenti effettuati di almeno 200 000 franchi o valore equivalente in un'altra valuta.
- Bg Applicabile dal 1° gennaio 2017.
- Bh Il 5 % per le rimunerazioni di leasing.
- Bi Nessun abbassamento al 5 % sui dividendi di una Regulated Investment Company americana; i dividendi pagati da un Real Estate Investment Trust americano sottostanno a un'imposta alla fonte del 15 %, se il beneficiario è una persona fisica che detiene una partecipazione inferiore al 10 % al Trust (altrimenti non si accordano né uno sgravio né un computo di imposte alla fonte estera).
- Bj Non si accordano né uno sgravio, né un computo di imposta alla fonte estera per alcuni interessi che dipendono dall'utile del debitore o da altri fattori simili, nonché per gli interessi pagati da un Real Estate Mortgage Conduit americano.
- Bk Il 15 % per le rendite d'assicurazione sociale americane. Sgravio in Svizzera mediante la deduzione di un terzo dell'importo netto.
- Bl Il 10 % per gli interessi versati a istituti finanziari (compresi gli istituti di assicurazione).
- Bm Il 10 % per i canoni di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni, modelli, progetti e know-how.
Il 5 % per i canoni dei diritti d'autore su opere letterarie, artistiche e scientifiche.
- Bn 0 % per i dividendi pagati ad uno Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, alla sua Banca centrale o a un'istituzione di previdenza.
- Bo 0% per partecipazioni in società controllate di almeno il 50% e investimenti di almeno 2.000.000 di franchi svizzeri o il valore equivalente in un'altra valuta; 5% per partecipazioni in società controllate di almeno il 10% e investimenti di almeno 100.000 franchi svizzeri o il valore equivalente in un'altra valuta; in entrambi i casi, le partecipazioni devono essere detenute per almeno 365 giorni prima della scadenza del dividendo.
- Bp Solo gli interessi determinati in base a entrate, vendite, redditi, utili o altri flussi di tesoreria del debitore o di una persona associata, variazioni di valore dei beni del debitore o di una persona associata oppure dividendi, distribuzioni di una società di persone o pagamenti analoghi di un debitore o una persona associata, oppure altri interessi analoghi provenienti da detto Stato contraente sono imponibili in questo Stato ma ad un massimo del 10% dell'ammontare lordo degli interessi.

- Bq Il 10 % per i dividendi da partecipazioni, se provengono da utili che in Israele sono stati assoggettati a un'aliquota d'imposta privilegiata.
- Br Applicabile per imposte alla fonte dal 1° gennaio 2015 et per l'assistenza amministrativa dal 1° gennaio 2016.
- Bs La fornitura di servizi può, in alcuni casi, costituire una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 5.
- Bt 5 % se il beneficiario effettivo dei dividendi è la banca centrale dell'altro Stato contraente, un istituto o fondo interamente di proprietà dell'altro Stato contraente o un ente di previdenza residente nell'altro Stato contraente.
- Bu Il 10 % dei diritti di voto e del capitale.
- Bv Lo 0 % in alcuni casi.
- Bw L'Ungheria non riscuote alcuna imposta alla fonte sugli interessi versati a persone giuridiche. In Ungheria, gli interessi pagati dal Governo, dalla Banca nazionale ungherese e da altri istituti finanziari registrati in Ungheria sono esentati dall'imposta alla fonte.
- Bx Partecipazione del 20 % e investimenti effettuati di almeno 200 000 dollari americani.
- By Computo di imposte alla fonte estere per i diritti di licenza: 10 %.
- Bz Il 5 % per canoni per leasing, il 3 % per diritti i canoni su brevetti e know-how.
- Ca Lo 0 % sui dividendi pagati alle Banche nazionali.
- Cb Le prestazioni in capitale di un fondo di previdenza pensionistico o pagati a titolo di vecchiaia, invalidità, incapacità di svolgere un'attività lavorativa, risarcimento per morte o lesioni personali, sono imponibili nello Stato della fonte.
- Cc Lo 0 % per gli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non associate.
- Cd Il 5 % per le partecipazioni del 20 %.
- Ce Per i primi 5 anni d'applicazione della convenzione (ossia fino al 31.12.2018): computo del 5 % per gli interessi o i pagamenti a titolo di leasing, del 10 % per i canoni, se questi redditi sono esentati dall'imposta o imponibili a un'aliquota inferiore a quella prevista dagli articoli 11 o 12.
- Cf Lo 0 % sui dividendi pagati a istituti previdenziali.
- Cg In determinati casi pensioni e rendite sono imposte nello Stato della fonte.
- Ch Le prestazioni in capitale di un istituto di previdenza sono imponibili soltanto nello Stato alla fonte. Non avviene alcun computo corrispondente nello Stato di residenza del destinatario delle prestazioni in capitale.
- Ci L'imposta maltese sull'importo lordo dei dividendi non può superare l'imposta riscossa sugli utili nel Paese d'origine.
- Cj Imposizione nello Stato della fonte.
- Ck Il 5 % per partecipazioni di società, il 10 % per partecipazioni di persone fisiche.
- Cl 0 % sugli interessi pagati da un istituto finanziario che non è legato al debitore.
- Cm Il 5 % sui dividendi pagati a istituti previdenziali.
- Cn A condizione che la partecipazione sia stata detenuta per almeno 24 mesi prima della scadenza dei dividendi.
- Co Lo 0 % per i pagamenti tra società associate.
- Cp La Svizzera accorda uno sgravio del 15 % su 115 % del dividendo ricevuto.
- Cq [stralciato]
- Cr 5 % nei casi di partecipazioni con diritto di voto del 10 % e 0 % nei casi di partecipazioni con diritto di voto del 80 %

- Cs 10 % per assistenza tecnica e servizi digitali.
- Ct Su interessi per prestiti e per canoni, che Singapore aveva esentato prima dell'entrata in vigore della nuova convenzione per evitare le doppie imposizioni a seguito della relativa autorizzazione delle autorità competenti, viene accordato un computo del 10 % (nel caso degli interessi) e del 5 % (nel caso dei canoni) durante un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della nuova Convenzione.
- Cu 0 % sugli interessi per forniture a credito di equipaggiamenti in relazione alla vendita a credito di merci e per mutui di almeno 3 anni per finanziare progetti di investimento.
- Cv A prescindere dall'ammontare della partecipazione, per i dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa a un fondo d'investimento tedesco o a una società anonima d'investimento tedesca l'imposta residua è del 15 %.
- Cw 0 % sui pagamenti di dividendi agli Stati contraenti e alle banche nazionali.
- Cx 5 % sugli interessi pagati a titolo di prestito o di mutuo accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle esportazioni da una Ex-Im Bank o da un istituto simile il cui obiettivo è promuovere le esportazioni; il 10 % sugli interessi riscossi da una banca; in tutti gli altri casi, in applicazione del punto 3 del protocollo e nonostante l'aliquota del 10 % prevista al paragrafo 2 lettera c, gli Stati contraenti possono prelevare, conformemente alla loro legislazione interna, un'imposta che non può eccedere il 15 %.
- Cy Sulla base di una clausola evolutiva della nazione più favorita.
- Cz 5 % al massimo dell'ammontare lordo dei compensi qualora i servizi sono forniti nello Stato della fonte da parte di un'impresa, per mezzo dei suoi impiegati o di qualsiasi altro personale da essa assunto a questo scopo, e se queste attività si protraggono in questo Stato per un periodo o dei periodi oltrepassanti i sei mesi nel corso d'un periodo di 12 mesi.
- Da 5 % per i dividendi pagati alla Banca centrale o agli enti previdenziali in Svizzera.
- Db Diritto di tassazione delle remunerazioni per i servizi secondo la normativa fiscale interna dell'altro Stato contraente. Nessuna compensazione della tasse estera in Svizzera, ma considerazione come spesa su richiesta nella base imponibile.